



REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Approvato con deliberazione del Comitato esecutivo del 30 gennaio 2019



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Definizioni	4
Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione	5
Art. 3 – Principi applicabili	5
Art. 4 – Importi delle soglie comunitarie	5
Art. 5 – Metodi di calcolo del valore stimato del Contratto	6
Art. 6 – Contratti misti e contratti con pluralità di committenti	6
Art. 7 – Centralizzazione ed aggregazione della committenza	7
TITOLO II – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO	7
Art. 8 – Programma delle acquisizioni	7
Art. 9 – Fasi della procedura di acquisizione	7
Art. 10 – La decisione di contrarre	8
Art. 11 – Compiti e funzioni	9
TITOLO III - DEGLI OPERATORI ECONOMICI	10
Art. 12 – Categorie di Operatori economici e requisiti di partecipazione	10
Art. 13 – Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione	11
Art. 14 – Avalimento	12
TITOLO IV - REGOLE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	13
Art. 15 – Indagini esplorative, indagini di mercato	13
Art. 16 – Procedure di scelta	14
Art. 17 – Affidamento diretto	14
Art. 18 – Amministrazione diretta	14
Art. 19 – Procedura negoziata sotto soglia	15
Art. 20 – Criteri di aggiudicazione	17
Art. 21 – Anomalia dell'offerta	17
Art. 22 – Commissione di aggiudicazione	17
TITOLO V - GARANZIE	18
Art. 23 – Garanzie a corredo dell'offerta e di esatto adempimento	18
TITOLO VI - DELLA CONCLUSIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	18
Art. 24 – Conclusione e stipulazione del contratto	18
Art. 25 – Subappalto	19
Art. 26 – Varianti	19
TITOLO VII - DELLA PICCOLA CASSA	19
Art. 27 – Piccola cassa	Errore. Il segnalibro non è definito.
TITOLO VIII - CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE	20
Art. 28 – Transazione	20
Art. 29 – Arbitrato	20
TITOLO IX - NORME FINALI	20
Art. 30 – Pubblicità	20



Art. 31 – Clausola di flessibilità	20
Art. 32 – Aggiornamenti	20
Art. 33 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie	21
Art. 34 – Norma di chiusura	21



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini della applicazione e della interpretazione del presente documento si definiscono come segue:

“Regolamento”: il presente documento.

“Codice dei contratti pubblici”: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ed ogni sua successiva modificazione e integrazione. Con la dizione “Codice dei contratti pubblici” si compie un richiamo recettizio automatico sia al decreto legislativo n. 50/2016, sia agli atti ad esso successivi che ne modificano, integrano o sostituiscono parti o articoli. Pertanto, ogni qualvolta nel Regolamento si fa menzione del Codice dei contratti pubblici in generale o di un suo articolo in particolare si deve intendere la norma come modificata o integrata o sostituita dalla sopravvenuta normativa.

“ANAC”: Autorità Nazionale Anticorruzione.

“Fondazione”: Fondation Grand Paradis, che opera quale organismo di diritto pubblico ai sensi del comma 1, lett. d), dell'art. 3 del Codice dei contratti pubblici.

“Rappresentante”: Il Direttore investito della capacità a contrarre.

“Contratti”: i contratti d'appalto conclusi dalla Fondazione.

“Operatore economico” o “Operatori economici”: soggetti che offrono sul mercato in modo stabile e continuativo lavori, servizi o forniture.

“Soggetto offerente” o “offerente”: il soggetto che ha posto in essere una offerta contrattuale parziale o complessiva.

“Soggetto contraente” o “Contraente”: il soggetto che stipula un contratto con la Fondazione.

“Profilo del committente”: <http://www.grand-paradis.it>, ossia il sito informatico istituzionale della Fondazione su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal Codice.

“Codice identificativo gara (C.I.G.)”: il codice acquisito sul portale internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'identificazione ed il monitoraggio di lavori, servizi e forniture.

“Codice unico di progetto (C.U.P.)”: il codice acquisito sul portale internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, per l'identificazione e il monitoraggio di lavori, servizi e forniture che configurano “progetti di investimento pubblico”, in conformità alle linee guida definite dal Gruppo di lavoro Itaca Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Responsabile unico del procedimento (RUP)”: Il Direttore della Fondazione, o ricorrendo i presupposti, soggetto o dipendente nominato dalla Fondazione, che svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed



esecuzione previste dal Codice dei contratti pubblici, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il cui valore stimato, determinato a norma dell'art. 5, sia inferiore alle rispettive soglie comunitarie di cui all'art. 4.
2. Le procedure di affidamento di cui al comma 1 avvengono in conformità alle disposizioni dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici e alle Linee guida predisposte dall'ANAC.

Art. 3 – Principi applicabili

1. Il Regolamento è redatto, applicato ed interpretato nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
2. La Fondazione può motivatamente subordinare il principio di economicità, nei limiti espressamente consentiti dalle norme vigenti, a criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
3. La Fondazione, dandone adeguata e puntuale motivazione, può eccezionalmente derogare al rispetto del principio di rotazione per l'affidamento al Contraente uscente, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) riscontrata effettiva assenza di alternative;
 - b) elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, unitamente alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
4. La Fondazione, per l'affidamento e l'esecuzione dei Contratti di cui al presente Regolamento, tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, suddividendo gli appalti in lotti in conformità alle disposizioni dell'art. 51 del Codice dei contratti pubblici e fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale imprenditoriale.

Art. 4 – Importi delle soglie comunitarie

1. Al momento di adozione del presente Regolamento le soglie di rilevanza comunitaria sono:
 - a) 221.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per forniture e servizi;
 - b) 5.548.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per lavori;
 - c) 750.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per servizi elencati all'allegato IX del Codice dei contratti pubblici.
2. Le soglie di rilevanza comunitaria di cui al comma 1 sono periodicamente rideterminate dalla Commissione europea, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale



dell'Unione Europea, che trova applicazione diretta e modifica in modo automatico il presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Art. 5 – Metodi di calcolo del valore stimato del Contratto

1. Il valore del Contratto è stimato dalla Fondazione al momento dell'avvio della procedura di acquisizione.
2. Il valore stimato del Contratto è determinato dall'importo totale pagabile dalla Fondazione al futuro Contraente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'importo totale pagabile comprende, a titolo esemplificativo, le opzioni e gli eventuali rinnovi, le obbligazioni pecuniarie, reali o aventi altri oggetti, le obbligazioni incondizionate e condizionate.
3. In caso di obbligazione non pecuniaria, la Fondazione tiene conto del controvalore monetario della prestazione che ne forma oggetto.
4. La Fondazione per determinare il valore stimato applica l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici.
5. Il valore stimato del Contratto da aggiudicare per lotti distinti è determinato in conformità alle disposizioni dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 35 del Codice dei contratti pubblici.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.

Art. 6 – Contratti misti e contratti con pluralità di committenti

1. I contratti misti sono contratti che hanno ad oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; servizi e forniture; lavori, servizi e forniture.
2. La Fondazione può comporre in un unico contratto misto lavori, servizi, forniture se ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) i lavori, i servizi, le forniture sono collegati e strumentali tra di loro;
 - b) i lavori, i servizi, le forniture sono di necessaria esecuzione congiunta e/o contemporanea.
3. I contratti misti sono di norma aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di prestazione che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione, sulla base del criterio della prevalenza funzionale, fatto salvo quanto previsto nel comma 4.
4. La Fondazione applica l'art. 28 del Codice dei contratti pubblici per individuare il regime normativo applicabile al contratto misto e per accertare l'applicabilità oggettiva del Regolamento ai sensi dell'art. 2, comma 1. La scelta della disciplina applicabile non può essere fatta a fini elusivi o limitativi e distorsivi della concorrenza.
5. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 4, la Fondazione, nel caso di propri lavori, servizi, forniture da eseguirsi in modo congiunto e/o coordinato e/o contemporaneo con lavori, servizi, forniture di terzi, si riserva la facoltà di concludere accordi o convenzioni con tali terzi per giungere alla scelta mediante un unico procedimento di selezione del soggetto che svolga tutte le attività, in base ad un unico contratto o in



base a più contratti collegati. Ai fini del calcolo del valore stimato dell'affidamento si tiene conto del valore totale dei diversi approvvigionamenti.

6. La Fondazione può stipulare i predetti accordi o convenzioni alternativamente con:
 - a) soggetti tenuti ad applicare, in qualità di committenti, il Codice dei contratti pubblici;
 - b) con soggetti e partner commerciali privati; in tal caso la Fondazione ha l'onere di prevedere nell'accordo o nella convenzione il rispetto del Regolamento nella scelta dell'Operatore economico.

Art. 7 – Centralizzazione ed aggregazione della committenza

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza, la Fondazione ha facoltà di aderire a convenzioni e/o acquisizioni effettuate da centrali di committenza anche per gli affidamenti rientranti nell'oggetto del Regolamento.
2. La Fondazione ha facoltà di delegare a terzi, previo accordo scritto, la funzione di stazione appaltante in caso di necessità o utilità e per procedimenti di gara di particolare complessità.

TITOLO II – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Art. 8 – Programma delle acquisizioni

1. In coerenza con l'art. 21 del Codice dei contratti pubblici e su proposta del Direttore che raccoglie i fabbisogni previsionali, la Fondazione adotta il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.
2. I programmi sono approvati entro il mese di ottobre, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
3. I programmi di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti contengono rispettivamente gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
4. Sono esclusi dagli obblighi di programmazione gli acquisti di lavori, beni e servizi necessari per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, ivi compresi quelli preordinati o conseguenti all'ammissione a progetti finanziati dall'Unione europea.
5. I programmi di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio.

Art. 9 – Fasi della procedura di acquisizione

1. Nel rispetto degli atti di programmazione della Fondazione, la procedura di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, fatta eccezione per le ipotesi previste nell'art. 27, è attuata secondo l'ordine delle seguenti fasi:
 - a) la decisione di contrarre;



- b) l'esplorazione del mercato, lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - c) il confronto competitivo tra gli Operatori economici selezionati e invitati;
 - d) la selezione della migliore offerta;
 - e) la proposta di aggiudicazione;
 - f) l'aggiudicazione;
 - g) la verifica del possesso dei requisiti;
 - h) la stipulazione del Contratto.
2. Lo svolgimento delle fasi di cui al comma 1, lettere c) ed e) è facoltativo nei casi di cui all'art. 10, comma 2.
 3. La selezione della migliore offerta avviene mediante una delle procedure di cui all'art. 16 e sulla base di uno dei criteri previsti dall'art. 20 e dal Codice dei contratti pubblici.¹
 4. La proposta di aggiudicazione è dichiarata nel verbale di gara dalla commissione giudicatrice o dall'organo monocratico incaricati della selezione della migliore offerta al termine della valutazione delle offerte presentate.
 5. L'aggiudicazione richiede l'adozione di uno specifico atto dell'organo competente. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa.
 6. La verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti di ordine generale e di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa è curata dal responsabile del procedimento, successivamente all'aggiudicazione, in conformità alle prescrizioni del Regolamento e del Codice dei contratti pubblici, anche attraverso la consultazione di banche dati.
 7. Terminata la verifica di cui al comma 6, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di revoca nei casi consentiti dalle norme vigenti, il Rappresentante procede alla stipulazione del Contratto.

Art. 10 – La decisione di contrarre

1. La decisione di contrarre è adottata dal Rappresentante e, di norma, contiene:
 - a) l'indicazione dell'interesse che si intende soddisfare;
 - b) l'oggetto del Contratto, ossia le caratteristiche delle prestazioni che si intendono acquistare;
 - c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - e) i criteri per la selezione degli Operatori economici;
 - f) i criteri per la selezione delle offerte;
 - g) le principali condizioni contrattuali;



- h) la nomina del Responsabile del procedimento. Qualora non individuato, il Rappresentante ricopre il ruolo di Responsabile del procedimento.
2. Il contenuto della decisione di contrarre può essere reso in forma semplificata, con un unico atto di Approvazione Impegno e Liquidazione di spesa, attraverso l'indicazione dell'oggetto dell'affidamento, dell'importo, del fornitore, delle ragioni della scelta e del possesso dei requisiti di carattere generale nonché del possesso dei requisiti tecnico professionali ove richiesti nei seguenti casi:
- a) affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici;
 - b) acquisti di modico valore di cui all'art. 27, per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura;
 - c) per l'acquisizione urgente di lavori, servizi e forniture derivante dal verificarsi di eventi eccezionali od imprevedibili e nei limiti strettamente necessari per fronteggiare l'emergenza.
3. Per gli acquisti di cui al comma 2, lett. b), la decisione a contrarre può essere adottata nelle forme del buono d'ordine.

Art. 11 – Compiti e funzioni

1. Ferme le competenze riservate dallo Statuto agli organi della Fondazione per il compimento di specifici atti ed adempimenti, la programmazione, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dell'attività contrattuale disciplinata nel Regolamento spetta di norma al Rappresentante.
2. Al Rappresentante, ove non diversamente stabilito, anche in considerazione dei requisiti di professionalità, nella decisione a contrarre di cui all'art. 10, comma 1, lett. h), sono affidati i compiti ed è attribuita la funzione di Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici e secondo le direttive fornite dalle linee guida ANAC.
3. Il Responsabile unico del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della Fondazione. Spettano in particolare al Responsabile unico del procedimento:
 - a) la redazione del capitolato d'oneri, della lettera di invito e di ogni altro documento necessario sulla base della procedura prescelta;
 - b) la scelta dei criteri per selezionare gli Operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - c) lo svolgimento degli adempimenti relativi alla procedura di selezione del Contraente, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti e dell'anomalia dell'offerta;
 - d) l'individuazione del miglior offerente, anche mediante la nomina di una apposita commissione;
 - e) la direzione dell'esecuzione del Contratto;
 - f) la verifica di regolare esecuzione, sia finale sia in corso di esecuzione, dell'adempimento delle attività contrattuali;



- g) la liquidazione ed il pagamento del Contraente, sia per acconti, sia a saldo, previo adempimento degli specifici obblighi derivanti della normativa in materia di verifica della regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - h) ogni altra attività di necessario o utile adempimento anche in base al Codice dei contatti pubblici.
4. Nella scelta del contraente, il Responsabile unico del procedimento si attiene alle procedure individuate dalle vigenti norme di legge, verificandone i presupposti di legittimità.
5. La Fondazione, anche su proposta del Responsabile unico del procedimento, nei casi di accertata carenza in organico o di impossibilità, ha facoltà di decidere se ricorrere a soggetti esterni, individuati nel rispetto delle vigenti norme, per il supporto o lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1.

TITOLO III - DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 12 – Categorie di Operatori economici e requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture gli Operatori economici, anche consorziati, associati o raggruppati, nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. da 45 a 48 del Codice dei contratti pubblici.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture e non possono stipulare i relativi contratti gli Operatori economici:
 - a) che versano nelle condizioni ostative previste dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici o in un'altra condizione ostativa comunque prevista dalla normativa vigente;
 - b) che difettano dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica determinati nella decisione di contrarre o nell'avviso di indagine di mercato.
3. Ai fini della determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 2, lettera b), tenuto conto della natura e dell'entità dell'acquisizione, è possibile optare per una sola o per più d'una delle tipologie di requisiti ivi specificate, attenendosi a criteri oggettivi, commisurati allo specifico affidamento, ed al principio di proporzionalità tra requisiti di partecipazione e oggetto del Contratto.
4. Per gli affidamenti di lavori, l'eventuale possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. Tale attestazione è comunque obbligatoria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro.
5. In caso di affidamenti ad oggetto misto, i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica sono determinati distintamente per ogni prestazione di lavori, servizi o forniture oggetto dell'affidamento.
6. Nei casi in cui la normativa nazionale e/o particolari disposizioni o regolamenti applicabili allo specifico approvvigionamento impongano la scelta tra Operatori economici connotati da particolari requisiti di idoneità, qualificazioni, certificazioni, attestati, nella selezione del Contraente occorre attenersi alla regolamentazione applicabile e selezionare gli Operatori economici legittimati.



7. L'Operatore economico deve possedere tutti i requisiti definiti a norma dei commi precedenti.
8. Qualunque sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano gli artt. 87 e 89 del Codice dei contratti pubblici, nonché l'art. 14 del Regolamento.
9. E' vietata la commistione tra i requisiti di partecipazione di cui al presente articolo e gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 20.

Art. 13 – Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione

1. Il possesso dei requisiti di partecipazione è attestato dall'Operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), anche mediante utilizzo del modello di DGUE (Documento di gara unico europeo) di cui all'art. 85 del Codice dei contratti pubblici.
2. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'Operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla Fondazione secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici.
3. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la Fondazione di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.
4. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo fino a euro 5.000,00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, l'accertamento dei requisiti di partecipazione è effettuato sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva mediante:
 - a. consultazione del Casellario ANAC;
 - b. acquisizione del DURC;
 - c. acquisizione, anche mediante richiesta all'Operatore economico interessato, della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica, se previsti (es. bilanci, certificati di regolare esecuzione, contratti, fatture) .
- 4bis. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad euro 5.000 fino a euro 20.000, oltre alle verifiche di cui al comma 4, occorre appurare la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, ossia:
 - a. l'assenza di condanne, di cui all'art.80, comma 1, mediante l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale relativo ai soggetti indicati nel medesimo art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici;
 - b. l'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali, di cui all'art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici mediante l'acquisizione, oltre che del DURC, anche della certificazione rilasciata dall'amministrazione fiscale competente;
 - c. assenza di stato di fallimento e altre situazione di cui all'art. 80, comma 5, lettera b), del Codice dei contratti pubblici mediante l'acquisizione del certificato di iscrizione del registro delle imprese e/o della certificazione rilasciata dalla cancelleria fallimentare competente.



- 4ter.** Per importi superiori a euro 20.000,00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, l'accertamento dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica, se previsti, è sistematico, puntuale e completo.
- .
5. Ferme restando le modalità di verifica di cui al comma 2, l'accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva può essere gestito in proprio dalla Fondazione oppure, su specifico mandato, da Centrali di Committenza o in modo condiviso tra la Fondazione ed altre stazioni appaltanti. Esso è effettuato mediante:
 - a) acquisizione diretta dalle autorità competenti della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2, lett. a), anche attraverso la consultazione di banche dati;
 - b) richiesta all'Operatore economico della produzione della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2, lett. b).
 6. In caso di mancata, inesatta o tardiva presentazione dei citati documenti, o in caso di avvenuto accertamento di cause impeditive, il Contratto non è concluso e si procede all'incameramento dell'eventuale cauzione di cui all'art. 23.
 7. Nel rispetto del principio di reciproco riconoscimento e di non discriminazione, per l'accertamento di cui al precedente comma 2, lett. a) nei confronti di Operatori economici non stabiliti in Italia, l'Operatore economico ha l'onere di fornire i necessari documenti probatori alla Fondazione, coadiuvandola in eventuali richieste di conferma ad autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, è necessaria e sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Art. 14 – Avalimento

1. Nel rispetto dell'art. 89 del Codice dei contratti pubblici, sono consentite le sole forme di avalimento in cui l'Operatore economico che si avvale di mezzi e di risorse di terzi adempia in modo compiuto ed esauriente all'onere di dare prova, mediante originale o copia conforme, del contratto che lo lega all'Operatore economico ausiliario.
2. L'Operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria in ipotesi di lavori, una dichiarazione da quest'ultima sottoscritta, resa anche mediante DGUE, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento.
3. Il possesso dei requisiti in capo all'impresa ausiliaria è verificato dalla Fondazione secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 89 del Codice dei contratti pubblici.
4. Il contratto tra Operatore economico avvalente ed ausiliario deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) l'oggetto: le determinate e specifiche risorse avvalse e/o i determinati e specifici e mezzi avvalsi;
 - b) la causa: funzione economico sociale del contratto;



- c) ogni altro elemento che legittimi l'avvalimento.
5. Il contratto, per poter avere l'effetto dell'avvalimento, deve essere valido e lecito in base all'ordinamento vigente.

TITOLO IV - REGOLE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

Art. 15 – Indagini esplorative, indagini di mercato

1. Le indagini esplorative, propedeutiche agli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000 di cui all'art. 17, sono volte ad acquisire informazioni, dati, documenti necessari ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i fabbisogni della Fondazione e la platea dei potenziali affidatari.
2. Le indagini di cui al comma 1 sono condotte informalmente attraverso la consultazione di cataloghi, siti internet, richiesta di preventivi
3. Le indagini di mercato, propedeutiche agli affidamenti di importo pari o superiore ad euro 40.000 di cui all'art. 19, sono preordinate a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Fondazione. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
4. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
5. Ferma la facoltà della Fondazione di svolgere indagini di mercato anche per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, le stesse sono svolte alternativamente tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, formalizzandone i risultati, ovvero mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, differenziandone le modalità di pubblicità per importo e complessità di affidamento. La Fondazione deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
6. Dell'avviso di manifestazione di interesse è data notizia attraverso la pubblicazione almeno sul Profilo del committente sito istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", e mediante eventuali altre formalità di volta in volta individuate. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la Fondazione.
8. Nell'avviso di manifestazione di interesse la Fondazione esplicita i criteri utilizzati per selezionare gli Operatori economici da invitare a confronto competitivo, riservandosi eventualmente la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante



sorteggio, di cui sarà data successiva notizia. Riservandosi eventualmente la possibilità di poter procedere in presenza di un'unica offerta.

9. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la Fondazione procede ai sensi dell'art. 19, comma 7 e seguenti.

Art. 16 – Procedure di scelta

1. Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, per l'individuazione del Soggetto contraente nell'ambito di applicazione del Regolamento la Fondazione può utilizzare le seguenti procedure semplificate:
 - a) affidamento diretto;
 - b) amministrazione diretta;
 - c) procedura negoziata sotto soglia.
2. La tipologia di procedura è individuata in relazione allo specifico oggetto da affidare nei limiti e secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 17 – Affidamento diretto

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, può essere effettuato tramite affidamento diretto, supportato da adeguata motivazione.
2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 3, la Fondazione può far precedere l'acquisto da una esplorazione del mercato, svolta in conformità all'art. 15, comma 1, funzionale anche al soddisfacimento dell'obbligo motivazionale relativo alla scelta del Contraente.
3. L'obbligo motivazionale deve essere soddisfatto dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'Operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella decisione a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse della Fondazione, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal Contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
4. Per affidamenti di valore stimato superiore a 5.000,00 euro e inferiori a 40.000,00 al netto dell'imposta sul valore aggiunto, l'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture avviene di norma previa consultazione, in conformità all'art. 15, comma 1, di tre Operatori economici, ove esistenti, da individuare nel rispetto del principio di rotazione.
5. Per affidamenti di cui all'art. 27, la motivazione può essere espressa in forma sintetica, anche attraverso l'allegazione di preventivi di spesa.

Art. 18 – Amministrazione diretta

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni di lavori sono effettuate con materiali e mezzi della Fondazione o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile unico del procedimento.
2. L'amministrazione diretta può essere utilizzata:



- a) per l'esecuzione di lavori per importi inferiori ad euro 40.000,00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
 - b) per l'esecuzione di lavori per importi pari o superiori a euro 40.000,00 ed inferiori a 150.000,00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, fatta salva in tal caso l'applicazione della procedura di cui all'art. 16, comma 1, lettera c) per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
3. I lavori da realizzare in amministrazione diretta sono individuati dalla Fondazione a cura del Responsabile unico del procedimento.

Art. 19 – Procedura negoziata sotto soglia

1. La procedura negoziata sotto soglia è la procedura in cui Operatori economici, previamente individuati dalla Fondazione sulla base delle indagini di mercato di cui all'art. 15, comma 3, e consultati nel rispetto del criterio di rotazione, negoziano con essa le condizioni del Contratto.
2. L'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture mediante la procedura di cui al comma 1 avviene previa consultazione di un numero di operatori economici, ove esistenti, determinato, come segue:
 - a) almeno cinque Operatori economici per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, e inferiore alle soglie di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c);
 - b) almeno cinque Operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
 - c) almeno dieci Operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
3. Per affidamenti di importo superiore a 500.000 euro, la Fondazione motiva il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.
4. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2, gli Operatori economici da invitare sono determinati in modo non discriminatorio e in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto.
5. Se espressamente previsto nell'avviso di indagine esplorativa, laddove non fosse possibile selezionare gli Operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la Fondazione può procedere al sorteggio.
6. La Fondazione deve rendere tempestivamente noti, con adeguati strumenti di pubblicità, la data ed il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli Operatori economici in tal modo selezionati non vengano resi accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
7. Il confronto competitivo è di norma effettuato attraverso l'invio contemporaneo, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, di una lettera di invito, volta a sollecitare un'offerta.
8. In rapporto alla natura e alle caratteristiche delle prestazioni da acquisire, le condizioni contrattuali sono specificate nella lettera di invito o sono indicate in un capitolato d'onori alla medesima allegato.



9. La lettera di invito, di norma, contiene:
- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
 - b) gli eventuali requisiti di partecipazione richiesti e, di conseguenza, la richiesta all'Operatore economico di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei medesimi;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del Responsabile unico del procedimento;
 - j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che, in ogni caso, la Fondazione valuta la conformità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - l) la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta;
 - m) l'obbligo per l'Offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
 - n) l'indicazione degli oneri della sicurezza aziendali;
 - o) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire e regolare il rapporto contrattuale.
10. Il termine per il ricevimento dell'offerta non può essere di norma inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo all'invio della lettera d'invito. In questo periodo tutti i documenti necessari per formulare l'offerta, compresi i progetti e tutti gli allegati tecnici agli stessi, sono posti in visione ed a disposizione degli Operatori economici.
11. L'Operatore economico non ha nulla a pretendere o chiedere nei confronti della Fondazione se non ha inviato la propria offerta o la stessa è inidonea o è stata ricevuta dalla Fondazione oltre il termine dato.
12. In caso di ricevimento di idonea offerta, la Fondazione valuta la stessa e, se reputata congrua e conveniente, la sottopone all'ottenimento delle eventuali approvazioni, nulla osta o altri atti autorizzativi o concessori da parte degli enti competenti.
13. La Fondazione si riserva di non concludere il Contratto se l'offerta risulti non congrua e/o conveniente in relazione all'oggetto del contratto stesso.
14. La migliore offerta è selezionata in base ai criteri di cui all'art. 20.



15. Nel caso in cui, entro il termine dato, tutte le lettere di invito inviate dalla Fondazione non siano seguite da idonea offerta è possibile applicare l'art. 16, comma 1, lettera a).

Art. 20 – Criteri di aggiudicazione

1. La selezione della migliore offerta è effettuata compiendo o una scelta di qualità-prezzo, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o, in via residuale, una scelta di solo prezzo, applicando il criterio del prezzo più basso per i servizi e le forniture caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
2. La Fondazione individua, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei contratti pubblici, il criterio di aggiudicazione più adeguato in relazione alla procedura da avviare, tenuto conto dell'oggetto, dell'importo e delle caratteristiche della stessa.
3. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
 - a) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
 - b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
3. Il ricorso al criterio del minor prezzo deve essere motivato mentre, nel caso di utilizzo del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, devono essere indicati gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione.

Art. 21 – Anomalia dell'offerta

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 13, la Fondazione valuta l'anomalia dell'offerta per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. In tema di valutazione dell'anomalia dell'offerta si applica l'art. 97 del Codice dei contratti.
3. La Fondazione può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici di escludere automaticamente le offerte anomale, purché espliciti tale volontà nella lettera di invito.

Art. 22 – Commissione di aggiudicazione

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è demandata ad una commissione di aggiudicazione.
2. La commissione di aggiudicazione è istituita e disciplinata dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici.
3. La commissione di aggiudicazione è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ed è costituita da un numero dispari di commissari, non



superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del Contratto pubblico.

4. I commissari possono essere selezionati anche tra i soggetti in pianta organica della Fondazione, da individuare nel rispetto del principio di rotazione, e dei criteri stabiliti dall'art. 77 e dalle determinazioni dell'ANAC di cui all'art. 78 del Codice dei contratti pubblici.
5. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso, non è obbligatoria l'istituzione della commissione di aggiudicazione e la valutazione è, di norma, demandata ad un organo monocratico della Fondazione, con l'eventuale assistenza di due testimoni.
6. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, mediante procedura negoziata, di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, le sedute di gara, siano esse svolte dall'organo monocratico di cui al comma 5 ovvero dalla commissione di aggiudicazione, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

TITOLO V - GARANZIE

Art. 23 – Garanzie a corredo dell'offerta e di esatto adempimento

1. La Fondazione può richiedere a garanzia dell'offerta e del Contratto pubblico, la prestazione di cauzione, di norma in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, in conformità a quanto previsto rispettivamente negli artt. 93 e 103 del Codice dei contratti.
2. La garanzia prestata ha natura di penale applicabile in caso di revoca dell'offerta o di parziale o inesatto adempimento del Contratto.

TITOLO VI - DELLA CONCLUSIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 24 – Conclusione e stipulazione del contratto

1. Il Contratto è concluso al momento della stipulazione dello stesso; prima di allora l'accordo non è formato ed ogni accettazione contrattuale rispetto alle offerte è condizionata alla effettiva stipulazione.
2. In caso di necessario parere, nulla osta, autorizzazione o controllo di un soggetto terzo alle parti, il Contratto è stipulato solo dopo aver ottenuto ogni atto necessario.
3. In caso di stipulazione dell'accordo prima dell'ottenimento di un atto necessario o di revoca di un atto già ottenuto, il Contratto è risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
4. Il Contratto è stipulato in forma scritta.
5. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante scrittura privata.
6. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui agli articoli 17 e 19, comma 2, lettere a) e b), la forma scritta può essere assolta anche mediante scambio di



lettere commerciali, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici, sottoscritte dai legali rappresentanti.

7. Ogni spesa necessaria per la conclusione, stipulazione, registrazione del contratto è a carico del Contraente.
8. Il Contraente si impegna a svolgere le attività necessarie richieste dalla Fondazione anche prima della conclusione e stipulazione del Contratto, in quanto motivate da necessità ed urgenza. In caso di mancata stipulazione del Contratto, il Contraente ha diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate in seguito all'esecuzione d'urgenza.
9. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui agli articoli 17 e 19 è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 25 – Subappalto

1. La Fondazione può autorizzare, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, il subappalto purché tale facoltà sia stata prevista espressamente nella decisione a contrarre anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia stata indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili.
2. L'Operatore economico, all'atto dell'offerta, deve indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare.
3. Il subappaltatore deve possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.
4. Le prestazioni subappaltate non possono superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Art. 26 – Varianti

1. Fermo il divieto di introdurre varianti per valori superiori al 50 per cento del valore del contratto iniziale, i contratti di appalto in corso di validità possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi e con le modalità stabiliti dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.
2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere autorizzate dal Responsabile unico del procedimento.
3. La Fondazione può disporre, ove necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, che il Contraente ha l'obbligo di eseguire alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza potersi sottrarre alla loro esecuzione.

TITOLO VII - DELLA PICCOLA CASSA

Art. 27 – Piccola cassa

1. Per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture di valore stimato inferiore o uguale a 5.000,00 euro, al netto dell'Iva e di ogni altro onere, l'ordinazione fatta a terzi è disposta attraverso buoni d'ordine sottoscritti dal Rappresentante, dai quali risulti il Contraente, l'oggetto e l'ammontare della spesa.



2. In ogni caso non sono consentite le acquisizioni per piccola cassa nelle seguenti ipotesi:
 - a) acquisto di beni e di servizi per i quali siano utilizzabili contratti in corso di validità con consegna prontamente disponibile;
 - b) acquisti di importo superiore al limite sopra fissato o elusivamente frazionati in lotti.
3. Rimangono salve le disposizioni del regolamento economale.

TITOLO VIII - CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE

Art. 28 – Transazione

1. La transazione è consentita alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 208 del Codice dei contratti pubblici.
2. Per gli affidamenti oggetto del presente Regolamento si applica l'accordo bonario, a norma degli artt. 205 e 206, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 29 – Arbitrato

1. Salva diversa esplicita volontà, non si applica l'art. 209 del Codice dei contratti pubblici.

TITOLO IX - NORME FINALI

Art. 30 – Pubblicità

1. Tutti gli atti delle procedure di affidamento disciplinate dal Regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici.
2. La Fondazione, al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, all'esito della procedura di cui all'art. 19 pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.
3. La Fondazione può prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo.
4. Il Regolamento è pubblicato sul Profilo del committente, nella sezione amministrazione trasparente sezione Disposizioni generali – Atti Generali.

Art. 31 – Clausola di flessibilità

1. Le disposizioni del Regolamento non espressamente o implicitamente imperative sono derogabili con decisione del Comitato esecutivo della Fondazione.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento del Fondo Economale.

Art. 32 – Aggiornamenti

1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni contenute nel Regolamento o sulle materie in esso disciplinate non necessita di recepimento da parte del Comitato esecutivo, fatta salva l'ipotesi in cui l'attuazione dell'intervento normativo sia rimessa alla discrezionalità della Fondazione.



Art. 33 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Comitato esecutivo.

Art. 34 – Norma di chiusura

1. In caso di legislazione o regolamentazione posta in essere dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta, applicabile in sostituzione di norme statali, i richiami effettuati al Codice dei contratti pubblici si devono intendere riferiti alle normative regionali in quanto applicabili a soggetti aventi le caratteristiche soggettive della Fondazione.
 2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale, anche non contenuta nel Codice dei contratti, e regionale in materia di appalti e concessioni affidate da soggetti aventi le caratteristiche soggettive della Fondazione.
-